SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XII LEGISLATURA -----

N. 2157-ter

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 9 novembre 1995 – dell'articolo 3 del

DISEGNO DI LEGGE N. 2157

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica
e dal Ministro delle finanze
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della difesa
col Ministro della pubblica istruzione
col Ministro della sanità
col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Comunicato alla Presidenza il 30 settembre 1995

Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza anticendi negli aeroporti e nei porti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare i servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) previsione che entro il 31 dicembre 1997 la gestione dei servizi antincendi negli aeroporti, sulla base di un apposito programma da adottare entro il 30 giugno 1996 con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno, sia assunta a totale carico e sotto la propria responsabilità da enti o privati concessionari ai sensi dell'articolo 776 del codice della navigazione ovvero titolari della licenza di cui all'articolo 788 del medesimo codice, mediante l'impiego di proprio personale dipendente dotato della necessaria professionalità;
- b) previsione che alla formazione, all'addestramento ed all'aggiornamento tecnico del personale di cui alla lettera a) provveda, a pagamento, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo modalità, procedure e tariffe orarie - da aggiornare, con cadenza non inferiore al biennio, sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita - da adottare con apposito decreto del Ministro dell'interno nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi. I relativi proventi saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in tutto o in parte, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica «Corpo nazionale vigili del fuoco»;
- c) previsione che, ferma restando la competenza in materia di soccorso tecnico urgente, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco siano attribuite funzioni di vigilanza

sulla gestione dei servizi antincendi negli aeroporti, coordinate dal Servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930;

- d) previsione che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, siano determinati gli standard minimi dei servizi antincendi che devono essere garantiti negli ambiti aeroportuali con riferimento sia alle unità di personale impiegato, sia alla entità delle strutture e dei mezzi tecnici occorrenti:
- e) previsione che per gli aeroporti in gestione diretta dello Stato, con movimento annuo di passeggeri stimato, mediamente, in numero superiore a 50.000 unità, il servizio antincendi continui ad essere disimpegnato dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base di contingenti determinati con decreto del direttore generale della Protezione civile e dei servizi antincendi con il quale sono altresì stabilite la consistenza e le caratteristiche dei mezzi tecnici d'impiego.
- 2. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare i servizi di vigilanza antincendi nei porti, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
- a) previsione che, ferme restando le competenze delle capitanerie di porto in materia di organizzazione, coordinamento e direzione del servizio antincendi negli ambiti delle strutture portuali e delle loro pertinenze, a norma dell'articolo 1 della legge 13 maggio 1940, n. 690, nonchè sulle navi o galleggianti adibiti a servizi portuali a norma dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 850, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia attribuita l'attività di soccorso tecnico urgente da effettuarsi, su richiesta delle autorità marittime, in tutte le situazioni per le quali risulti indispensabile l'intervento del personale del Corpo in relazione alle modalità e professionalità tecniche connesse alla natura dell'intervento;

b) previsione che:

- 1) al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente comma sia abrogata la disposizione dettata dall'articolo 2 della citata legge 13 maggio 1940, n. 690, limitatamente alla parte in cui prevede la costituzione di distaccamenti di vigili del fuoco nei porti classificati di prima e seconda categoria nella tabella A allegata alla legge stessa;
- 2) nell'ambito delle strutture portuali classificate nelle categorie di cui al numero 1) sia mantenuta la presenza dei mezzi di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che dovranno essere allocati in ambienti a ciò appositamente destinati e che la manutenzione in efficienza dei mezzi suddetti resti affidata a personale specializzato del Corpo stesso in modo da garantirne l'utilizzabilità in qualsiasi momento.
- 3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro quindici giorni dalla data di trasmissione.